

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus e C. 306 Conte (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 432</i>)	120
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	132
--	-----

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	134
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00541 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare il licenziamento collettivo dei dipendenti della Alfasigma Spa	129
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	135
--	-----

5-00542 Aiello: Dati aggiornati relativi alle assunzioni formalmente effettuate nei Centri per l'impiego, nonché alle risorse assegnate a livello territoriale	129
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	136
--	-----

5-00543 Rizzetto: Iniziative normative per consentire il prepensionamento ai lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo	129
--	-----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	139
--	-----

5-00544 Laus: Sull'esercizio del ruolo di indirizzo e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti dell'Ordine dei consulenti del lavoro	130
--	-----

<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	140
--	-----

5-00545 Tenerini: Estensione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto anche alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo	130
---	-----

<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	142
--	-----

5-00546 Mari: Iniziative per garantire l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali	130
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	143
5-00547 Formentini: Iniziative volte a rivedere le modalità applicative delle sanzioni per mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe	130
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza
del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus e C. 306 Conte.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 432).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la Commissione avvia l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. Serracchiani, C. 216 Laus e C. 306 Conte, in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Comunica che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione la proposta di legge n. 432 Orlando recante « Disposizioni concernenti la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente dei lavoratori ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, osserva che la Commissione XI Lavoro pubblico e privato avvia oggi l'esame congiunto delle proposte di legge in materia di giusta retribuzione e salario minimo C. 141, C. 210, C. 216, C. 306 e C. 432. Si illustrano quindi i contenuti delle proposte di legge in esame.

La proposta di legge C. 141, recante « Istituzione del salario minimo legale », prevede, all'articolo 1, che i datori di lavoro corrispondano ai propri dipendenti, anche in forza di contratti di prestazione occasionale o di contratti di collaborazione organizzata dal committente, un trattamento economico non inferiore ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore e della categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 10 euro lordi l'ora. Qualora detto contratto collettivo nazionale sia scaduto o disdetto, si applica il trattamento economico ivi indicato, rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi.

L'articolo 2 impone al committente la corresponsione ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il compenso non può essere inferiore a quello

stabilito dal contratto collettivo nazionale che disciplina mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

L'articolo 3 dispone che, in presenza di più contratti collettivi applicabili all'attività svolta dal datore di lavoro, il trattamento economico complessivo non possa essere inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria interessata.

L'articolo 4 prevede l'applicazione nell'esecuzione di appalti pubblici e concessioni degli obblighi in materia sociale e di lavoro stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al personale si applicano, inoltre, i contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria e di zona stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalentemente svolta. In caso di ritardo nei pagamenti della retribuzione dovuta, la stazione appaltante, previa diffida ad adempiere, vi provvede direttamente, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario o al subappaltatore inadempiente.

L'articolo 5 prevede l'inderogabilità delle disposizioni in commento da parte dei contratti collettivi aziendali o territoriali.

L'articolo 6 indica le sanzioni comminabili ai datori e committenti che corrispondono un trattamento economico o un compenso inferiore al minimo o che affidano consapevolmente l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta le relative disposizioni.

La proposta di legge C. 210, recante « Disposizioni in materia di determinazione della retribuzione minima applicabile ai lavoratori del settore privato », consta di un unico articolo, che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere a tutti i lavoratori una retribuzione in linea con i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale. Rinvia, per la definizione del salario minimo applicabile negli ambiti non coperti da contratti collettivi nazionali, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con gli altri ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il CNEL e le parti sociali, tenuto conto dei livelli retributivi vigenti nei settori affini. Dispone, in caso di violazione delle disposizioni testé commentate, sanzioni da mille a dieci mila euro per ciascun lavoratore, nonché il risarcimento del danno economico determinato al lavoratore.

La proposta di legge C. 216, recante « Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale », prevede, all'articolo 1, che il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione sia assicurato facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in particolare, ai trattamenti minimi tabellari ivi stabiliti. Negli ambiti non coperti da tali contratti, istituisce il salario minimo di garanzia.

L'articolo 2 prevede quindi l'istituzione, presso il CNEL, di una Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva, composta da rappresentanti dei lavoratori dipendenti e delle imprese e presieduta dal presidente del CNEL. Detta Commissione stabilisce il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti non coperti dalla contrattazione collettiva, determina gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, indica i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro; disciplina, inoltre, la titolarità e l'efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo e secondo livello. Le deliberazioni della Commissione sono recepite con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La loro violazione da parte del datore di lavoro comporta una sanzione da 1.000 a 10 mila euro per ciascun lavoratore

e il risarcimento del danno determinato ai lavoratori.

L'articolo 3, infine, prevede l'aggiornamento da parte del CNEL, in cooperazione con l'INPS, della numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, nonché l'attribuzione di un codice alfanumerico a ciascuno di essi.

La proposta di legge C. 306, recante « Disposizioni in materia di salario minimo e di rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva », individua, all'articolo 1, il proprio ambito di applicazione nei rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione organizzata dal committente, ad eccezione delle collaborazioni svolte da soggetti iscritti ad albi professionali e da componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, nonché delle collaborazioni prestate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 2 definisce quale giusta retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. In ogni caso, prevede che il trattamento economico minimo orario non possa essere inferiore a 9 euro lordi; detto importo è adeguato annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a persone fisiche, il trattamento economico minimo orario è definito, sulla base del contratto collettivo nazionale di settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 3 prevede che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, la giusta retribuzione non possa essere inferiore a quella prevista da contratto stipulato dalle associazioni datoriali

e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologica-produttiva interessata. Per il computo della rappresentatività del contratto collettivo prevalente, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali previsti dagli accordi interconfederali in materia e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse.

L'articolo 4 prevede, nel caso un contratto collettivo scada o sia disdetto, l'applicazione del trattamento economico complessivo ivi previsto, incrementato annualmente, dal 2025, sulla base delle variazioni dell'indice IPCA.

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico orario, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato. Si prevede ne facciano parte un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oltre che rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'ISTAT e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Oltre a valutare e proporre l'aggiornamento del trattamento economico minimo orario, disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la commissione monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata e individua i contratti collettivi prevalenti applicabili in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili.

L'articolo 6 prevede che, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni in commento, il giudice del lavoro, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, ordini la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo, con decreto

immediatamente esecutivo. La sua efficacia non può essere revocata fino alla sentenza che definisce il giudizio instaurato.

L'articolo 7 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione delle procedure per il deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della proposta di legge.

L'articolo 8 prevede, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento sugli incrementi retributivi corrisposti al lavoratore per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, entro il limite di importo pari a 3 mila euro.

L'articolo 9 fa salvi dall'applicazione delle disposizioni in commento i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.

Andrea ORLANDO (PD-IDP), intervenendo per illustrare sinteticamente il contenuto della proposta di legge a sua prima firma C. 432, testé abbinata, fa presente che essa all'articolo 1, indicando le finalità, prevede che i datori di lavoro siano tenuti a corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Rileva poi che l'articolo 2 interviene sul contenuto di tale retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente, stabilendo che il complessivo trattamento economico corrisposto ai lavoratori deve comunque essere non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalentemente svolta dal datore di lavoro. Ove il complessivo trattamento economico non sia previsto o definito nelle sue componenti dal contratto collettivo, esso è individuato, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente provvedimento, da un accordo interconfederale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ove non sia stato stipulato l'accordo interconfederale citato, il complessivo trattamento economico è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione interistituzionale di cui al medesimo articolo. Osserva, poi, che l'articolo 3 prevede forme di automatismo volte a sostenere i salari, al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'inflazione.

Ritiene, in conclusione, che il provvedimento in oggetto mira a introdurre una soglia legale di salario minimo, in coerenza con le indicazioni fornite dall'Unione europea, valorizzando, al contempo, il ruolo della contrattazione collettiva, che rappresenta una caratteristica specifica del nostro Paese.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), intervenendo da remoto, chiede alla presidenza delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno definite le modalità di prosecuzione dell'*iter*, assicurando che saranno garantiti spazi adeguati per la discussione e l'approfondimento delle tematiche oggetto dei provvedimenti in oggetto.

Valentina BARZOTTI (M5S) auspica lo svolgimento di un lavoro corale sul delicato tema in oggetto, ricordando che la questione dei bassi livelli salariali riveste carattere di assoluta emergenza, che non può essere affrontata esclusivamente con interventi di riduzione del cuneo fiscale, come proposto dal Presidente del Consiglio in carica. Invita dunque i gruppi di maggioranza a prestare grande attenzione al tema – sul quale auspica siano coinvolte anche

le organizzazioni sindacali – tenuto conto che si tratta di offrire un sostegno reale a milioni di lavoratori che si trovano in una situazione di disagio sociale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni (Affari esteri) e VI (Finanze) sul disegno di legge C. 859, già approvato in un testo unificato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo

che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il primo accordo oggetto di ratifica risponde alla necessità di definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. Esso, composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere, è destinato a sostituire l'Accordo sui lavoratori frontalieri attualmente in vigore, risalente al 1974. Nella premessa i due Governi si dichiarano « desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni » dei lavoratori transfrontalieri tenendo conto sia « dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici » a essi connessi, sia dell'importante contributo che essi arrecano all'economia delle aree di frontiera, considerando altresì che in entrambi i paesi l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza. Nel dettaglio, l'Accordo, all'articolo 1, reca le opportune definizioni giuridiche, definendo in primo luogo la sfera soggettiva di applicazione – a differenza di quanto previsto nel 1974, che individuava i frontalieri solo per via di prassi – e dunque riferendosi alle persone fisiche residenti in uno dei due Stati contraenti che lavorano, come frontalieri, nell'area di frontiera dell'altro Stato. La definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo medesimo. A tal riguardo, l'articolo 2 chiarisce che come « area di frontiera » si intendono per l'Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. A sua volta si chiarisce che come « lavoratore

frontaliere » si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza. In via generale, una delle principali novità dell'Accordo è la differenza nel trattamento fiscale dei nuovi frontalieri (coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo medesimo), cui si applicano i criteri di imposizione dell'articolo 3, che prevede la tassazione concorrente anche nello Stato di residenza, con eliminazione da parte di quest'ultimo delle doppie imposizioni. I soggetti residenti in Italia che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile ai cosiddetti « attuali frontalieri », i quali continuano a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserva la totalità del gettito fiscale. Per quanto specificamente concerne, poi, le modalità di imposizione dei nuovi frontalieri, l'articolo 3, al paragrafo 1, fissa il criterio generale della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della richiamata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, si dispone che: lo Stato dove l'attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte. Ai sensi del nuovo Accordo, tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle locali imposte sui redditi delle persone fisiche,

comprese le imposte locali; lo Stato di residenza tassa a sua volta il reddito, eliminando la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni, a tal fine è riconosciuto al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera (ai sensi dell'articolo 165 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. n. 917 del 1986). Ai sensi del precedente accordo, la tassazione in Italia era invece del tutto esclusa. Si stabilisce, inoltre, che il carico fiscale totale sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia non sia comunque inferiore all'imposta che sarebbe stata prelevata applicando il previgente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974. Il paragrafo 3 stabilisce l'unicità del metodo d'imposizione, tramite ritenuta alla fonte nello Stato in cui si svolge il lavoro (paragrafo 2 dell'articolo 3). L'articolo 4, mantenendo le disposizioni dell'articolo 25 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce un principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio. L'articolo 5, al paragrafo 1, rinviando all'articolo 24 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l'obbligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione e, a tal fine, al paragrafo 2, fa salve alcune disposizioni della legislazione domestica elvetica. Si prescrive in particolare che la Svizzera, nella determinazione della base imponibile (al fine di evitare le doppie imposizioni), prende in conto le imposte prelevate in base al citato articolo 3, paragrafo 1, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, stipendio o altra remunerazione ricevuti dal lavoratore fiscalmente residente in Svizzera. L'articolo 6 interviene in materia di procedure di amichevole composizione, mentre l'articolo 7 precisa l'ambito della cooperazione amministrativa prevedendo un regolare scambio di informazioni atto a consentire la corretta applicazione dell'Accordo. A sua volta l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore

dell'Accordo con la vicendevole comunicazione da parte dei due Stati contraenti dell'adempimento dei presupposti legali domestici necessari alla contestuale entrata in vigore dell'Accordo stesso e del Protocollo che modifica l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 prevede che le disposizioni del preesistente Accordo continuano ad applicarsi fino al subentro di quelle del nuovo in modo che non ci siano interruzioni tra la vigenza di quello del 1974 e il nuovo Accordo. L'articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera, analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974. L'articolo 10 contiene una clausola di riesame che impegna gli Stati contraenti a riesaminare l'Accordo ogni cinque anni, al fine di decidere se si rendono necessarie delle modifiche. Passando ad esaminare il Protocollo aggiuntivo allegato all'Accordo, esso ne è parte integrante e svolge una funzione interpretativa e integrativa. La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del 23 dicembre 2020, comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo – Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015 – anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione del 1976 in base alla quale gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. Nel dettaglio, il Protocollo modificativo si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica il citato paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione precisando che il regime fiscale applicabile agli stipendi e alle altre remunerazioni analoghe ricevute come corrispettivi di un'at-

tività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolata dal nuovo Accordo del 2020. Si precisa, inoltre, che il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. A sua volta l'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che avviene alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicano la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del Protocollo stesso e del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020. Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 859, già approvato dal Senato, i primi due articoli recano l'autorizzazione alla ratifica degli atti in questione e il relativo ordine di esecuzione. A sua volta l'articolo 3 specifica che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia – come definiti dal citato articolo 2 lettera *b*) dell'Accordo – che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera – come definita dall'articolo 2, lettera *a*) del suddetto – e che quelli tra questi che rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili solo in Svizzera. I successivi articoli 4 e 5 fissano, poi, una franchigia pari a 10.000 euro di reddito applicabile ai lavoratori frontalieri italiani e disciplinano la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti. In particolare, l'articolo 4 prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo – non più per l'importo eccedente il limite di reddito di 7.500 euro indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ma per l'importo eccedente i 10.000 euro; tale aumento del limite vale per tutti i lavoratori frontalieri

anche se non lavorano in Svizzera. L'articolo 5 prevede la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri (tutti, non solo quelli che lavorano nelle zone di frontiera della Svizzera). L'articolo 6 stabilisce che, sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, siano esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'articolo 7 riguarda le modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani. Nello specifico si prevede, al comma 1, che in caso di disoccupazione, questa sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi, a meno che quella italiana, secondo quanto prevede il comma 2, non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera. Si prevede, poi, al comma 3, che ai suddetti lavoratori la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015. Il comma 4 specifica inoltre che: « alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ». Infine, secondo il comma 5, salvo quanto previsto al comma 4, le disposizioni dell'articolo 7 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 8, in

relazione ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevede che (sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo) l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal « lavoratore frontaliere » residente in Svizzera, siano ridotte del 20 per cento. Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi. L'articolo 9 prevede, con riferimento alla ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, che tale compensazione finanziaria per ognuno dei tre cantoni sia pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033. Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 3 dell'articolo 9. L'articolo 10 dispone in materia di risorse finanziarie per i comuni di frontiera, mentre l'articolo 11 prevede l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche. Ai sensi dell'articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce, con proprio decreto, un tavolo interministeriale, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri. Si prevede che facciano parte del tavolo i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle amministrazioni locali di confine. L'istituzione del tavolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti. L'articolo 13 interviene in merito alla copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 14 stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

C. 939 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione lavoro è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge C. 939, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

Il provvedimento, che consta di 6 articoli, all'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'U-

craina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea.

L'articolo 3 mira alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'azione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno – Commissario delegato per l'assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto, novellando le misure adottabili dal Commissario ai sensi dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022. In particolare, la novella riconosce inoltre al Commissario delegato la possibilità di avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e incrementa le risorse attribuite al Commissario.

Per quanto riguarda più in particolare le disposizioni che presentano attinenza con le competenze della XI Commissione, segnalo poi che l'articolo 4, comma 1, consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina. Tale comma precisa che la disposizione è finalizzata ad assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale. Si prevede che detto personale sia reclutato tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro e che sia in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata. Il comma 2 reca una disposizione di neutralità finanziaria disponendo che alla copertura dell'autorizzazione di spesa di cui sopra si provveda mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza apportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023. Il comma 2 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Chiara GRIBAUDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00541 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare il licenziamento collettivo dei dipendenti della Alfa-sigma Spa.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che l'Esecutivo possa scongiurare il licenziamento di 333 dipendenti della multinazionale farmaceutica in oggetto, alla luce della mancanza delle condizioni per l'applicazione della disposizione di cui alla legge n. 223 del 1991 e dell'assenza dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi rivendicati dall'azienda Alfasigma s.p.a. — peraltro per-

ceptrice di importanti contributi da parte del sistema sanitario nazionale — per giustificare una presunta impossibilità di adottare misure idonee a evitare in tutto o in parte la riduzione di personale.

5-00542 Aiello: Dati aggiornati relativi alle assunzioni formalmente effettuate nei Centri per l'impiego, nonché alle risorse assegnate a livello territoriale.

Davide AIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide AIELLO (M5S) replicando, auspica che il Governo solleciti le regioni a procedere alle assunzioni previste, al fine di potenziare gli organici dei centri per l'impiego, considerato che, allo stato, il numero di tali assunzioni risulta ancora modesto. Si augura inoltre che il Governo richieda alle regioni di fornire una dettagliata rendicontazione circa l'impiego delle somme stanziare per tale finalità, ricordando che dal corretto utilizzo di tali risorse, da indirizzare al potenziamento dei centri per l'impiego, deriva la possibilità di avviare politiche attive del lavoro adeguate.

5-00543 Rizzetto: Iniziative normative per consentire il prepensionamento ai lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo.

Marta SCHIFONE (FDI), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marta SCHIFONE (FDI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'attenzione mostrata nei confronti dei lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo, dichiarandosi molto soddisfatta

per la risposta fornita, che testimonia la volontà dell'Esecutivo di affrontare il problema.

5-00544 Laus: Sull'esercizio del ruolo di indirizzo e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

Emiliano FOSSI (PD-IDP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emiliano FOSSI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, facendo notare che non può essere negata la contiguità di interessi tra l'operato della Ministra del lavoro e delle politiche sociali e la gestione dell'Ordine dei consulenti, ricordando che la Ministra ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti per diversi anni. Rilevato che tali questioni richiederebbero ben altra sensibilità politica, paventa il rischio che sia in atto una degenerazione di certe logiche che definisce di familismo, rispetto alle quali fa presente che il suo gruppo continuerà a svolgere un ruolo di vigile controllo.

5-00545 Tenerini: Estensione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto anche alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

Chiara TENERINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Chiara TENERINI (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, evidenziando la necessità di sanare una situazione che crea una disparità di trattamento tra lavoratori sottoposti anni addietro ai medesimi rischi di esposizione all'amianto, in ragione di un requisito temporale del tutto estraneo alla

ratio delle disposizioni di cui alla legge n. 208 del 2015.

5-00546 Mari: Iniziative per garantire l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Francesco MARI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Francesco MARI (AVS), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ha prospettato una soluzione alla problematica – di natura essenzialmente burocratica – relativa al mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

5-00547 Formentini: Iniziative volte a rivedere le modalità applicative delle sanzioni per mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe.

Tiziana NISINI (LEGA), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Tiziana NISINI (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, evidenziando la necessità di un intervento normativo che consenta di rivedere l'importo delle sanzioni irrogate per il mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe, sanzioni, che, a suo avviso, appaiono non proporzionate al periodo di trasgressione, tali da essere definite quasi come usuraie. Osserva, peraltro, che quello del lavoro domestico, destinato alla cura della famiglia e della casa, è un settore particolare, che richiederebbe una specifica attenzione.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

preso atto che l'Accordo in questione è volto a definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;

rilevato che tale Accordo – che sostituisce il precedente accordo del 3 ottobre 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera – disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavo-

rano in Italia, nel segno del principio di reciprocità, stabilendo un metodo di tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente, tal fine riconoscendo al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera;

condiviso il principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio;

preso atto del regime transitorio previsto per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018, ai quali viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, con previsione di una compensazione finanziaria che la Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 a favore dei comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera;

condivise le disposizioni recate dagli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge di ratifica in favore dei lavoratori frontalieri in tema di deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori per i prepensionati

menti di categoria, esclusione degli assegni familiari corrisposti dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), modalità di calcolo della NASpI e contribuzione figurativa;

apprezzata l'istituzione all'articolo 12 del disegno di legge di ratifica di un tavolo interministeriale, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transna-

zionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri;

evidenziata in ogni caso l'esigenza di affrontare le problematiche rimaste irrisolte derivanti dalla cessazione, dal 31 gennaio scorso, degli effetti dell'accordo amichevole tra Italia e Svizzera relativo alla prestazione lavorativa da remoto dei lavoratori frontalieri, adottato per far fronte alla pandemia da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 939, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;

condivise le finalità del provvedimento di fare fronte all'impatto sul piano interno dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

considerato che il provvedimento proroga le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, in precedenza adottate, nonché i permessi di soggiorno in scadenza, in virtù del riconoscimento della protezione temporanea, razionalizzando inoltre le misure

e le procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto;

preso atto, per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, che l'articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-00541 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare il licenziamento collettivo dei dipendenti della Alfasigma Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Ministero sulla situazione produttiva e occupazionale dell'impresa Alfasigma spa – una delle principali aziende farmaceutiche italiane.

Al riguardo, è stata interessata la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro la quale ha riferito che (in data 20 febbraio 2023), la Società ha comunicato l'avvio, ai sensi della legge n. 223 del 1991, di una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 333 dipendenti e 10 dirigenti in esubero, in forza presso le diverse sedi dislocate sul territorio nazionale.

In particolare, la Società ha evidenziato la necessità di adottare misure volte alla riorganizzazione e all'efficientamento delle funzioni e delle attività svolte (con conseguente necessità di eliminazione delle duplicazioni delle funzioni) nonché alla realizzazione di una proficua integrazione delle competenze del proprio personale con le nuove tecnologie digitali.

Nella comunicazione la Società ha, inoltre, rappresentato l'impossibilità di adottare misure alternative ai licenziamenti in quanto inidonee a risolvere in modo definitivo la situazione strutturale e funzionale venutasi a creare.

Allo stato la procedura avviata è in fase di consultazione sindacale. Alla sua conclusione, in caso di mancato accordo tra le Parti, l'Ufficio competente del Ministero del lavoro procederà alla loro convocazione per dare avvio, in sede ministeriale, alla successiva fase amministrativa con l'obiettivo di individuare possibili soluzioni non traumatiche in favore dei lavoratori coinvolti.

Vorrei, dunque, rassicurare gli Onorevoli Interroganti in merito all'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento alla situazione aziendale della Alfasigma spa offrendo la più ampia disponibilità a valutare ogni possibile intervento per la salvaguardia dei lavoratori e delle loro famiglie.

ALLEGATO 4

5-00542 Aiello: Dati aggiornati relativi alle assunzioni formalmente effettuate nei Centri per l'impiego, nonché alle risorse assegnate a livello territoriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema sollevato dagli Onorevoli interroganti, relativo alla realizzazione del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, è soggetto a continuo monitoraggio da parte del Ministero del lavoro.

La Direzione Generale delle politiche attive del lavoro gestisce il trasferimento delle risorse finanziarie connesse al Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, sia per ciò che concerne le risorse umane (incremento del numero degli operatori dei CPI, in funzione di quanto previsto dai singoli Piani regionali) sia per quanto riguarda l'avanzamento delle attività, anche di carattere infrastrutturale, realizzate dalle regioni in attuazione del Piano straordinario e del relativo Piano regionale. Le risorse in argomento vengono trasferite, dal Ministero, previa analisi delle rendicontazioni trimestrali trasmesse a cura delle regioni.

Allo stato, con riferimento ai dati di consuntivo al 31 dicembre 2022, rispetto al contingente massimo declinato nel Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con decreto ministeriale n. 74 del 2019 e aggiornato con successivo decreto ministeriale n. 59 del 2020, pari a complessive 11.535 unità di personale, risultano in pianta organica 4.327 unità di personale assunto e finanziato, con risorse a carico del bilancio dello Stato che vengono trasferite previa verifica della spesa sostenuta, con talune regioni (Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia) che non hanno ancora consuntivato personale assunto.

In allegato a questa risposta, deposito la tabella riepilogativa in cui si riportano i dati aggiornati al 31 dicembre 2022 del

personale assunto a tempo indeterminato nei CPI.

Per quanto riguarda le spese relative al potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto al trasferimento in favore delle Regioni delle risorse con le seguenti modalità:

per l'anno 2019 il 50 per cento delle risorse è stato erogato all'esito del perfezionamento del decreto ministeriale n. 74 del 2019. La rimanente quota del 25 per cento è stata trasferita all'avvenuta adozione da parte della medesima del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI una volta valutata la coerenza dello schema del Piano attuativo regionale con le finalità e indicazioni del Piano straordinario, paragrafo «8-bis Potenziamento anche infrastrutturale, dei CPI» (euro 467.200.000);

per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasferito il 75 per cento delle risorse previa adozione da parte della regione del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, nelle medesime modalità previste per la seconda quota delle risorse dell'annualità 2019 (euro 403.100.000).

A norma dei citati decreti n. 74 del 2019 e n. 59 del 2020, le risorse devono essere utilizzate nell'ambito delle seguenti aree di attività:

comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI;

formazione operatori;

Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro;

adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI;
 sistemi informativi;
 spese generali e per l'attuazione.

Per ulteriore approfondimento, depositato anche in allegato alla risposta una tabella riepilogativa delle risorse assegnate alle Regioni per i descritti interventi.

Allegato (1) a risposta QT Aiello

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2022 del personale assunto a tempo indeterminato nei CPI- fonte: DG Politiche attive del lavoro)

REGIONI	Posti assegnati da piano potenziamento CPI (DM 74/2019, modificato dal DM 59/2020, Allegato B)	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO al 31.12.2022
Abruzzo	255	13
Basilicata	114	0
Calabria	623	0
Campania	1840	548
Emilia Romagna	655	370
Friuli- Venezia Giulia	165	46
Lazio	1130	364
Liguria	258	205
Lombardia	1378	709
Marche	194	71
Molise	75	0
Piemonte	716	206
Puglia	1129	881
Sardegna	357	232
Sicilia	1246	0
Toscana	643	408
Umbria	129	35
Valle d'Aosta	22	21
Veneto	606	218
TOTALE	11535	4327

Allegato (2) a risposta QT Aiello

(Risorse assegnate alle Regioni per intervento - fonte: Unità di missione PNRR)

Spese preventivate su 870 milioni da Piani di potenziamento CPI							
Regioni	Comunicazione	Formazione	Osservatorio	Sistemi informativi	Spese Generali	Adeguamento strumentale e infrastrutturale	Totale
Abruzzo	325.103,82 €	1.083.679,40 €	433.471,76 €	4.500.000,00 €	866.943,52 €	14.464.389,54 €	21.673.588,04 €
Basilicata	119.172,86 €	300.000,00 €	0,00 €	3.580.700,00 €	331.000,00 €	3.951.000,00 €	8.281.872,86 €
Calabria	673.371,23 €	2.244.570,77 €	680.000,00 €	5.900.000,00 €	1.795.656,62 €	33.597.816,88 €	44.891.415,50 €
Campania	0,00 €	467.687,68 €	0,00 €	37.358.577,08 €	5.567.920,23 €	95.803.820,85 €	139.198.005,84 €
Emilia Romagna	751.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	9.500.000,00 €	2.004.887,51 €	35.366.300,29 €	50.122.187,80 €
Friuli Venezia Giulia	100.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €	760.000,00 €	0,00 €	10.563.614,02 €	11.723.614,02 €
Lazio	1.333.531,78 €	4.445.105,93 €	1.778.042,37 €	13.335.317,79 €	3.556.084,74 €	64.454.036,00 €	88.902.118,61 €
Liguria	292.826,50 €	507.565,94 €	253.782,97 €	6.188.400,10 €	780.870,68 €	11.498.320,69 €	19.521.766,88 €
Lombardia	700.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	12.300.000,00 €	4.371.929,84 €	87.926.316,24 €	109.298.246,08 €
Marche	200.000,00 €	670.000,00 €	270.000,00 €	2.000.000,00 €	347.104,60 €	10.038.000,00 €	13.525.104,60 €
P.A. Bolzano							1.810.774,10 €
P.A. Trento							1.810.774,10 €
Molise	104.740,04 €	349.133,47 €	139.653,39 €	1.500.000,00 €	279.306,77 €	4.609.835,67 €	6.982.669,34 €
Piemonte	835.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	15.200.000,00 €	2.226.643,26 €	35.904.512,24 €	55.666.155,50 €
Puglia	1.411.667,22 €	4.705.557,40 €	1.000.000,00 €	9.164.000,00 €	3.764.445,92 €	74.065.477,42 €	94.111.147,96 €
Sardegna	310.548,24 €	1.035.160,82 €	0,00 €	2.864.064,33 €	828.128,65 €	15.665.314,28 €	20.703.216,32 €
Sicilia	1.000.000,00 €	3.500.000,00 €	1.400.000,00 €	11.000.000,00 €	2.800.000,00 €	51.026.461,24 €	70.726.461,24 €
Toscana	769.925,00 €	2.566.416,00 €	1.000.000,00 €	13.238.839,00 €	2.053.132,00 €	31.700.000,00 €	51.328.312,00 €
Umbria	140.000,00 €	240.000,00 €	280.000,00 €	710.000,00 €	390.000,00 €	8.000.883,44 €	9.760.883,44 €
Valle d'Aosta	24.600,00 €	82.000,00 €	30.000,00 €	500.000,00 €	223.650,18 €	780.000,00 €	1.640.250,18 €
Veneto	730.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	26.475.634,24 €	2.115.800,00 €	17.300.000,00 €	48.621.434,24 €
Totale	9.821.486,69 €	30.446.877,41 €	9.314.950,49 €	176.075.532,54 €	34.303.504,52 €	606.716.098,80 €	870.299.998,65 €

ALLEGATO 5

5-00543 Rizzetto: Iniziative normative per consentire il prepensionamento ai lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver posto dell'attenzione del Governo la situazione degli ex dipendenti di Italiaonline (già Seat Pagine gialle Spa) che sono fuoriusciti dall'azienda in seguito ad un licenziamento collettivo del 11 gennaio 2019, e che attualmente non percepiscono alcun reddito.

Sebbene abbiano percepito la Naspi e abbiano maturato 35 anni di contributi, gli ex dipendenti di Italiaonline non riescono a trovare una nuova occupazione e, in base alla normativa vigente (articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge n. 416 del 1981), non possono accedere al prepensionamento per i lavoratori poligrafici in quanto uno dei requisiti utili per potervi accedere è il possesso di 37 anni di contributi.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 295 a 297), ha previsto la facoltà di accedere al prepensionamento, con un minimo di 32 anni di contributi, per i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento, in forza di accordi di procedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013.

In seguito, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 154), ha consentito l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in CIGS e successivamente in mobilità dalle richiamate imprese che abbiano cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, e a cui sia stata accertata la crisi aziendale sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, con la disciplina antecedente al decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 157 del 2013, ossia il possesso minimo di 32 anni di contributi.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 277), è intervenuta sul predetto comma 154 esentando i soggetti citati dall'applicazione della speranza di vita a partire dal 1° gennaio 2013.

Infine, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 500), ha reintrodotto il requisito dei 35 anni di contribuzione per i lavoratori delle aziende che hanno presentato piani di ristrutturazione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.

Pertanto, come correttamente segnala l'interrogante, sono rimasti esclusi dall'operatività delle deroghe i lavoratori collocati in CIGS in forza di accordi sottoscritti tra il 1° giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019 tra cui, in particolare, gli ex dipendenti di Italiaonline (il cui accordo risale al 2 luglio 2018) ai quali continua ad essere pertanto richiesta la maturazione di 37 anni di contributi.

Per risolvere la situazione si dovrebbe dunque intervenire normativamente, stabilendo un regime derogatorio, che consenta agli ex dipendenti di Italiaonline, che abbiano maturato i 35 anni di contributi, di accedere al prepensionamento come riconosciuto agli altri dipendenti delle imprese poligrafiche ammesse al piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Un simile intervento normativo dovrebbe chiaramente presupporre una necessaria quantificazione finanziaria, con la relativa copertura.

Sul punto, segnalo l'attenzione del Ministero e la volontà di trovare uno strumento normativo utile per affrontare il problema.

ALLEGATO 6

5-00544 Laus: Sull'esercizio del ruolo di indirizzo e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti dell'Ordine dei consulenti del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono iniziative di competenza circa il ruolo di indirizzo e di controllo del Ministero del lavoro nei confronti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

Preliminarmente, faccio presente che sul tema, lo scorso 14 maggio, è stata già fornita ad interrogazione di analogo contenuto presentata alla Camera dei Deputati, risposta da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano.

Il principio del nostro ordinamento è quello della separazione tra politica e gestione, cristallizzato, da ultimo, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale esito coerente dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione. In base ad esso e alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli organi di Governo esercitano funzioni di indirizzo politico, mentre i dirigenti esercitano l'attività gestionale mediante l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, anche di natura finanziaria. Ciò impone una lettura aggiornata della legge n. 12 del 1979.

Con riguardo alla gestione contabile dei fondi e all'organizzazione amministrativa del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti, quest'ultimo ha riferito la stretta l'osservanza dei principi che presiedono la contabilità pubblica, come attestato dal collegio sindacale dell'ente, secondo cui ogni spesa è caratterizzata dall'inerenza all'attività dell'ente e, in particolare, ai servizi resi agli iscritti.

L'organizzazione amministrativa del Consiglio nazionale è caratterizzata dalla distinzione tra potere di gestione, attribuito al direttore generale unitamente al tesoriere, e potere politico di rappresentanza, attribuito al Consiglio – inteso come organo collegiale – e al suo presidente: a costui, tuttavia, non sono attribuiti autonomi poteri di spesa.

La normativa vigente, peraltro, prevede un collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale, composto da 3 membri, eletti dai consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Relativamente all'ipotizzato conflitto di interessi, il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza del Consiglio nazionale ha attivato tutti i necessari approfondimenti per escludere la sussistenza di casi di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi – anche solo potenziale – in capo al presidente dell'ente, che viene eletto, a scrutinio segreto, dai componenti del Consiglio nazionale. In proposito, è stato comunicato che, ad oggi, tali approfondimenti hanno dato esito negativo.

Sul tema si è espressa anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che ha rilasciato un parere sulla compatibilità tra l'incarico di presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e di presidente della Fondazione studi: l'Autorità ha concluso per l'insussistenza di profili di incompatibilità o di inconferibilità, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

Ciò perché – come testualmente previsto nel parere dell'Anac – « secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni

che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto», circostanza che Anac, nella specie, ha escluso.

Ciò premesso, il Governo non ritiene di superare la rigorosa posizione della competente Autorità anticorruzione.

Sia nel caso della Fondazione studi consulenti del lavoro – ente *no profit* – sia nel caso della Fondazione studi consulenti del

lavoro Srl, l'organo di gestione è rappresentato dal consiglio d'amministrazione quale organo collegiale che decide con delibera consiliare e assume l'intera responsabilità della gestione ordinaria, mentre, come si è detto, al presidente non è attribuito alcun autonomo potere di gestione, né deleghe operative.

Pertanto, si ritiene che le preoccupazioni manifestate dagli Onorevoli interroganti siano prive di fondamento.

ALLEGATO 7

5-00545 Tenerini: Estensione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto anche alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante che pone il tema della applicabilità dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla pensione liquidata nel sistema contributivo.

Sul punto, sono state acquisite dall'INPS informazioni, che riferisco.

Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario coinvolti in operazioni di bonifica, la norma riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall'INAIL, e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per il coefficiente del 1,5 (articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257).

Fermo restando che l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 trova applicazione ai fini dell'accertamento

del diritto a pensione (come chiarito nella circolare Inps n. 46 del 2018), ai fini della misura dei trattamenti pensionistici in esame il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo, posto che solo in detto sistema l'anzianità assicurativa e contributiva – richiamata dalle previsioni dell'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 – rileva ai fini della determinazione della misura del trattamento.

Diversamente, nel sistema contributivo, la misura della pensione è determinata sulla base del montante contributivo e del coefficiente di rivalutazione collegato all'età di accesso al pensionamento.

L'INPS, pertanto, si attiene alle disposizioni normative vigenti, in base alle quali, per quanto sopra esposto, i periodi di lavoro rivalutabili ai sensi della norma in esame, ancorché successivi al 31 dicembre 1995, rilevano ai fini della determinazione del trattamento pensionistico solo se valorizzati nel sistema retributivo.

ALLEGATO 8

5-00546 Mari: Iniziative per garantire l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività essenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare viene posto all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un quesito concernente il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo a favore dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Al riguardo, è stato interpellato l'Inps che ha riferito che anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono destinatari di detta misura di sostegno al reddito (come già chiarito nella circolare dell'istituto n. 8 del 2022).

L'Istituto procede alla verifica della presenza dei requisiti di accesso alla prestazione attraverso controlli automatizzati, consultando i flussi delle denunce UniEmens, nonché le Comunicazioni obbligatorie (Unilav) alle quali sono tenuti i datori di lavoro/committenti.

Dalla verifica dei suddetti archivi (UniEmens, Unilav) è possibile, in via generale, verificare sia la data di cessazione del rapporto di lavoro per cui è stata presentata domanda di indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo, sia la circostanza che la domanda mede-

sima sia stata presentata entro il termine legale, previsto a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione.

Con specifico riferimento alla categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali – considerato che gli stessi non sono tenuti a presentare la denuncia di inizio e cessazione del rapporto di lavoro attraverso la Comunicazione obbligatoria (Unilav) – i controlli automatizzati possono non restituire, ove mancante, il dato atteso ai fini del riconoscimento della prestazione. Ciò comporta che all'esito dei controlli automatizzati la domanda può essere respinta.

Alla luce di tali considerazioni, segnalo che l'Inps ha già avviato lo studio di soluzioni tecniche finalizzate a risolvere le criticità segnalate dall'Onorevole Interrogante per la categoria di lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Nelle more di tale attività di approfondimento, voglio evidenziare che è comunque possibile per gli interessati presentare una apposita istanza di riesame che sarà esaminata in via prioritaria dalle Strutture territoriali dell'Inps in sede di autotutela.

ALLEGATO 9

5-00547 Formentini: Iniziative volte a rivedere le modalità applicative delle sanzioni per mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Ministero sulle sanzioni per ritardato pagamento dell'assicurazione infortuni domestici.

Al riguardo voglio preliminarmente ricordare che l'articolo 8, comma 1, della legge n. 493 del 1999 (recante « Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici »), come modificata, della legge n. 145 del 2018, dispone che il premio assicurativo unitario è fissato in euro 24 annui e, e al comma 3, statuisce che nel caso di mancato pagamento del premio alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.

In adempimento a tale disposizione, con decreto interministeriale del 13 novembre 2019, sono state fissate le norme di regolamentazione dell'assicurazione nonché i parametri per la determinazione delle somme aggiuntive dovute in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento del premio.

In merito alle scadenze, l'articolo 5, comma 2, del decreto in argomento dispone che i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all'iscrizione ed al pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione alla data di maturazione degli stessi e che la copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio.

L'articolo 6 del decreto dispone a sua volta che, nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo, è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalle scadenze medesime, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il paga-

mento è effettuato entro 60 giorni dalle scadenze medesime, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre tale termine, e che nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio per più annualità, la somma aggiuntiva è fissata nella misura massima di 24,00 euro.

Ciò premesso è necessario evidenziare che, in considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico rispetto alle altre forme di copertura assicurativa pubblica gestite dall'Inail, per tale assicurazione non vige il principio di automaticità delle prestazioni, previsto dalla legge n. 493 del 1999. Tale disposizione è confermata anche dalla previsione del citato decreto ministeriale, secondo cui i soggetti non in regola con gli obblighi di versamento e integrazione del premio, hanno diritto alle prestazioni di cui al presente decreto soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.

Proprio per tale motivo, al fine di ricordare i termini per il corretto e puntuale rinnovo della copertura assicurativa evitando di incorrere nelle sanzioni, l'Inail ogni anno, nel mese di dicembre, provvede ad inviare a tutti gli assicurati una lettera, cui viene allegato l'Avviso di pagamento PagoPA, nella quale si riportano sia i presupposti dell'assicurazione sia le modalità ed i tempi di versamento del premio assicurativo.

In particolare, in merito al rinnovo dell'assicurazione, è opportuno precisare che il pagamento effettuato entro il 31 gennaio consente all'assicurato di fruire della copertura assicurativa senza soluzione di continuità con quella dell'anno precedente.

Devo ricordare, inoltre, che il regime sanzionatorio ha una funzione di deterrenza per evitare periodi di scopertura della tutela assicurativa.

Con riferimento al caso segnalato dagli Onorevoli interroganti, l'Inail ha rilevato che, se il pagamento è stato effettuato il 2 febbraio 2023, la maggiorazione per il ritardo, come prevista dalle norme sopra citate, è di 12 euro, per un importo complessivo di 36 euro e non di 48 euro come indicato nell'atto di sindacato ispettivo.

L'Inail ha infine reso noto che, da rilevazioni effettuate ieri dalla Struttura infor-

matica dell'istituto, i pagamenti effettuati nei termini sono stati più di 408.000, mentre i pagamenti effettuati ai fini del rinnovo dell'assicurazione per l'anno 2023 oltre il predetto termine del 31 gennaio risultano essere 25.312 per il mese di febbraio, con la maggiorazione di 12 euro, e 3.042 per il mese di marzo, con la maggiorazione di 24 euro.

Concludo assicurando l'attenzione alla questione sollevata, anche valutando con l'Inail l'eventualità di un aggiornamento del decreto interministeriale 13 novembre 2019.